

# **Istituto diocesano per la cultura-Decreto 1990**

## **DECRETO DI EREZIONE E STATUTO**

### **DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER LA CULTURA**

**L.V.D. LXXXI (1990) pp. 543-546**

Considerato il legame organico e costitutivo tra il Cristianesimo e la Cultura e tenuto conto di quanto il Concilio Vaticano II insegna in proposito (G.S. nn. 53-62)

#### **col presente ATTO**

costituiamo l'ISTITUTO DIOCESANO PER LA CULTURA (I.D.C.) con sede in via Novelli, 2 - Bergamo, e contestualmente ne approviamo lo Statuto allegato al presente decreto.

Bergamo, 1 agosto 1990.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

#### **STATUTO**

##### **Art. 1 -**

§ 1 - L'Istituto Diocesano per la Cultura (I.D.C.) è un Ente Ecclesiastico di Diritto Canonico, senza scopo di lucro, ed ha sede in Bergamo, via Novelli, 2.

§ 2 - Per il raggiungimento delle sue finalità culturali l'Istituto si avvale di Centri Culturali Diocesani da esso dipendenti e amministrati.

##### **Art. 2 -**

§ 1 - L'Istituto ha quale scopo fondamentale la promozione di una cultura di ispirazione cristiana.

§ 2 - In particolare:

a) istituisce e/o gestisce corsi di studio e conferenze per tutti i livelli, organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché seminari per docenti, studenti, lavoratori, ecc...;

b) svolge corsi di aggiornamento culturale e professionale;

c) organizza gruppi di lavoro, a livello scientifico, su problemi religiosi, educativi e culturali, politici, economici, ecc...;

d) predispone centri di documentazione, nonché forma un efficiente servizio per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e di ricerca;

e) orienta il pubblico nel campo dell'editoria;

f) svolge manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;

g) stipula convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura dei servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

h) promuove e cura direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblica inoltre notiziari, indagini, ricerche;

i) favorisce la nascita di enti e gruppi di ispirazione cristiana che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al suo, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti.

§ 3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, associazioni o movimenti coi quali ritenga utile aver collegamenti.

### **Art. 3 -**

§ 1 - Il patrimonio dell'Istituto appartiene all'Opera Diocesana S.Narno per la preservazione della fede nella Diocesi di Bergamo, Ente di culto riconosciuto giuridicamente con R.D. n. 635 del 20 maggio 1943.

§ 2 - Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualunque natura, da privati, associazioni, enti pubblici sia locali quali: Comune, Provincia o Regione, sia nazionali e internazionali.

### **Art. 4 -**

§ 1 - La responsabilità della gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Vescovo della Diocesi di Bergamo, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati per tale carica dal Vescovo diocesano.

§ 2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

§ 3 - I suoi membri sono sempre rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente.

### **Art.5 -**

§ 1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione; presiede le riunioni del Consiglio medesimo; adotta - in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità - i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre poi a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso.

§ 2 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

§ 3 - Il Presidente decade in caso di assenza o impedimento superiore ai sei mesi. Per periodi di tempo inferiori le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 6 -**

§ 1 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Vescovo Diocesano, nomina un Segretario, con possibilità di scelta anche al di fuori dei suoi compiti; nel qual caso non ha diritto di voto.

§ 2 - Il Segretario, seguendo il Regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio di Amministrazione:

- a) svolge mansioni di segreteria in seno al Consiglio stesso;
- b) è responsabile della contabilità dell'Istituto;
- c) adempie tutti gli incarichi che il Consiglio di Amministrazione gli attribuisce.

**Art. 7 -**

§ 1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Vescovo Diocesano, il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritiene opportuno. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente a norma dell'art. 4.

§ 2 - Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, in sua assenza del Vice Presidente.

§ 3 - Alle riunioni riguardanti i Centri Culturali dovranno essere invitati e presenti senza diritto di voto, i rispettivi Direttori o un loro rappresentante.

**Art. 8 -**

Il Consiglio di Amministrazione ogni anno per il Vescovo Diocesano:

- a) prepara il bilancio economico preventivo;
- b) presenta il bilancio economico consuntivo;
- c) invia una relazione sull'andamento della gestione dell'Istituto.

**Art. 9 -**

Il Consiglio di Amministrazione, per il miglior andamento dell'Istituto, può avvalersi di collaborazioni e consulenze tecniche ed amministrative esterne.

**Art. 10 -**

Qualora l'Istituto, per qualsiasi motivo, dovesse cessare la propria attività, il patrimonio mobiliare ed immobiliare ad esso appartenente, o da questo comunque costituito nel corso della sua attività, resterà alla Diocesi di Bergamo, che lo utilizzerà per finalità analoghe a quelle dell'istituzione.